

Comunicazione n. DIN/12093772 del 30-11-2012

OGGETTO: risposta a quesito in merito alla compatibilità con l'attività di promotore finanziario dell'attività di mediatore civile e commerciale

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Società, ai fini del conferimento del mandato di promotore finanziario ad un proprio dipendente, ha chiesto chiarimenti in ordine alla compatibilità dell'attività di mediatore civile e commerciale con quella di promotore finanziario.

Con successiva nota del ..., codesta Società ha precisato che il predetto dipendente intenderebbe iscriversi nell'elenco dei mediatori tenuto dalla Camera di Commercio di ... e che lo stesso non ha escluso la possibilità di svolgere attività di mediazione in relazione a controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In merito e nei limiti di quanto di competenza di questa Autorità, si osserva che, ai sensi della disciplina dell'intermediazione finanziaria, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario non preclude, di per sé, lo svolgimento di altre attività, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. Quest'ultimo prevede alcune ipotesi nominate di incompatibilità, nonché, alla lettera e), un'ipotesi residuale riferita ad ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore finanziario. Tale disposizione costituisce la norma di chiusura tesa a garantire l'adattabilità del sistema, ai fini della tutela del pubblico risparmio, a fattispecie che, sebbene non indicate nominatamente, appaiono in grado di compromettere il regolare svolgimento dell'attività tipica di promotore finanziario.

Si ritiene che la fattispecie oggetto del quesito in esame debba essere ricondotta alla disposizione da ultimo richiamata. Pertanto, occorre verificare se la mediazione civile e commerciale, disciplinata dal d. lgs. n. 28 del 2010, presenti caratteri di contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore finanziario.

Al riguardo, si osserva che la funzione di mediatore civile e commerciale consiste in un'attività affatto differente rispetto a quella di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi ed attività di investimento. Infatti, l'art. 1, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 28 del 2010 definisce la mediazione come "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa". Da tale definizione normativa emerge chiara la natura giuridica "non commerciale" dell'attività di mediatore civile e commerciale, la quale rappresenta una tipica forma di composizione stragiudiziale delle controversie (c.d. *Alternative Dispute Resolution*).

Perciò, la diversa natura giuridica della mediazione rispetto a quella della promozione finanziaria consente, in via di principio, di escludere il ricorrere di concrete ipotesi di contrasto idonee a pregiudicare il regolare svolgimento dell'offerta fuori sede da parte del promotore finanziario. Conseguentemente la funzione di mediatore civile e commerciale non costituisce un caso integrativo della fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lettera e), del Regolamento Intermediari.

Si soggiunge, tuttavia, che - ai sensi del principio generale di correttezza e trasparenza nei rapporti fra promotore finanziario ed intermediario preponente - sussiste l'onere per il promotore di comunicare all'intermediario lo svolgimento dell'attività di mediatore civile e commerciale.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene che l'attività di mediatore civile e commerciale sia compatibile con quella di promotore finanziario.

Infine, si rappresenta che tutte le considerazioni sopra svolte attengono unicamente agli aspetti di competenza della scrivente Autorità, alla quale non spetta stabilire se l'attività di promotore finanziario contrasti con il corretto svolgimento dell'attività di mediatore civile e commerciale. Tale ultimo aspetto appare rimesso alla valutazione delle competenti Autorità ai sensi della specifica disciplina del d. lgs. n. 28 del 2010.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas